

**DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA
PRESSO I SERVIZI DI ASP**
(registro interno n. 60 del 4 dicembre 2020)

Con la presente scrittura privata non autenticata a valersi ad ogni effetto di legge;

FRA

L'ASP Terre di Castelli - *Giorgio Gasparini*, con sede legale in Via Libertà 823, a Vignola MO), C.F. 03099960365, di seguito denominata "ASP", rappresentata da ELISABETTA SCOCCATI, nata a Bologna il 24/12/1966 la quale agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Direttrice di ASP;

E

La Dott.ssa SARA MONTEPOLI, nata a Vignola il 30/03/1984 e residente a Modena Via Ippolito Pincetti n. 14 C.F.: MNTSRA84C70L885C, - di seguito, per brevità, denominata "Professionista" - la quale in qualità di Medico, iscritto all'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena con la posizione n. 7827, P. IVA: 03937370363, interviene nel presente atto in nome, per conto e interessi propri.

PREMESSO

Che con determinazione n. 382 del 4.12.2020 si è disposto di affidare l'incarico professionale per lo svolgimento di attività a supporto dell'attività sanitaria presso i servizi di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini nell'ambito del progetto di riorganizzazione e adeguamento alle norme e prescrizioni sanitarie necessarie a seguito della pandemia da Covid-19 tutt'ora incorso alla Dott.ssa Sara Montepoli;

Visto il D.L. n. 18/2020 per quanto applicabile e compatibile;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Natura e oggetto della prestazione

ASP affida alla Dott.ssa Sara Montepoli l'incarico professionale per lo svolgimento di attività mediche a supporto dell'attività sanitaria da espletare presso i servizi di ASP Terre di Castelli Giorgio. Tale servizio sarà caratterizzato da prestazioni qualificate e professionali a cui la professionista è chiamata ad adempiere in quanta ritenuta professionalmente idonea allo svolgimento di tal compiti.

I compiti alle quali sarà adibita la professionista consisteranno nel supportare e coadiuvare i servizi medico ed infermieristico nella gestione ed espletamento delle attività di riorganizzazione e adeguamento alle norme e prescrizioni sanitarie necessarie per affrontare la pandemia da Covid 19 e saranno altresì svolte in funzione del mantenimento degli standard minimi essenziali nell'erogazione dei servizi sanitari stessi, ora in sofferenza relativamente all'organico a disposizione, in stretta relazione e collaborazione con il Medico di Struttura e la Responsabile Attività Sanitarie.

Il conferimento del presente incarico di contratto professionale senza subordinazione (ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del C.C.) non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente o subordinato con il committente, né l'instaurarsi di alcun rapporto di dipendenza tra l'ASP e la professionista, la quale rimane obbligata all'adempimento di tutte le formalità normative, amministrative e fiscali comportanti l'accettazione dell'incarico professionale in oggetto. La professionista potrà determinare, d'accordo con i soggetti di cui al successivo art. 2, le modalità e i tempi di svolgimento delle prestazioni.

Le attività oggetto dell'incarico saranno svolte personalmente, senza avvalersi di sostituti, ausiliari o assistenti, impegnandosi a non affidare a terzi l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.

L'ASP potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione della prestazione dedotta in contratto.



ART. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione - durata e luogo dell'incarico

L'incarico avrà ad oggetto l'espletamento di attività sanitarie presso i servizi erogati da ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini di cui all'art. 1 ed in particolare presso la Casa Residenza Anziani di Vignola, sita in via Libertà n. 871, in situazione di emergenza sanitaria da Covid 19.

La programmazione delle attività viene concordata tra la Direzione della struttura, in primis la Responsabile Attività Sanitarie e la professionista, con il rispetto degli interessi reciproci.

Tale programmazione è stata inserita in un più ampio piano di lavoro che ha come scopo principale l'assistenza agli ospiti, ed è stata negoziata in modo tale da inserirsi in maniera organica e funzionale con il personale infermieristico, sanitario e socio-assistenziale già operante presso le strutture stesse.

La prestazione lavorativa obbliga le parti al compimento di tutti gli atti accessori che, se pur non richiesti, garantiscono l'effettivo coordinamento della prestazione lavorativa con l'attività della struttura committente il servizio.

Il professionista si impegna ad effettuare le prestazioni previste dalla propria qualifica con adeguatezza, secondo la flessibilità oraria ritenuta più confacente in funzione alle necessità dei Servizi di ASP. Il professionista, in relazione alla realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, è tenuto ad usare la diligenza del professionista intellettuale, ai sensi dell'art. 1176 C.C. e nel rispetto del Codice di Deontologia medica.

La prestazione professionale obbliga le parti al compimento di tutti gli atti accessori che, se pur non richiesti, garantiscono l'effettivo coordinamento della prestazione lavorativa con l'attività della struttura committente il servizio.

Al termine dell'incarico la professionista consegnerà ad ASP una breve relazione sul lavoro svolto.

L'incarico di cui al presente contratto dovrà essere assicurato con decorrenza dal giorno 06.12.2020 fino al 27.12.2020 e comunque fino alla fine dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 in corso e in relazione ai fabbisogni di attività sanitaria ASP ed alle disponibilità del professionista;

Il Professionista garantirà l'espletamento delle attività per un numero di ore indicativo pari a complessive 72 ore. Detto monte ore, tuttavia, non è da considerarsi vincolante, ma in relazione alle necessità di servizio.

ART. 3 – Importo contrattuale

A fronte della collaborazione professionale che dovrà essere resa dal Professionista, sarà corrisposto un compenso, complessivo e onnicomprensivo, stabilito, sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto, per un totale di € 2.160,00 (euro duemilacentosessanta/00) oltre al rimborso spese, per l'intero periodo contrattuale.

Tale compenso è da ritenersi comprensivo di tutti gli oneri e accessori e pertanto nessuna altra somma sarà erogata dall'ASP al professionista in relazione all'esecuzione dell'incarico.

La liquidazione del compenso, da corrispondere in una unica soluzione a fine contratto e a seguito di emissione di regolare fattura emessa esclusivamente in modalità elettronica, sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento.

La ricevuta rilasciata per tali prestazioni sanitarie è soggetta a imposta di bollo ma è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 del DPR di cui sopra.

ART. 4 – Codice di Comportamento

La Professionista si impegna, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", e del Codice di comportamento dei



dipendenti ASP, pubblicato sul sito internet di ASP nella sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link <http://www.aspvignola.mo.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-e-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici/>.

Le violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, e del Codice di comportamento dei dipendenti ASP è motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART.5 - Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento da parte del Professionista, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV titolo II Capo XIV del Codice Civile.

ART. 6 – Recesso e Risoluzione per inadempimento

Qualora ASP ritenga le attività svolte non conformi all'incarico conferito, il professionista dovrà integrare le attività stesse in coerenza con quanto stabilito al precedente art. 2, pena la risoluzione del rapporto per inadempimento.

L'ASP ha facoltà di risoluzione anticipata dal presente incarico nel caso che le prestazioni rese dal Professionista non risultassero adeguate al presente atto. Il Professionista può recedere dal contratto solo per gravi e giustificati motivi, da comunicarsi immediatamente per iscritto. Il recesso dall'incarico da parte del Professionista comporta la perdita del diritto al compenso, fatte salve le attività svolte. L'ASP si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, per ragioni di pubblico interesse

Art. 7 - Responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto

La Professionista, nell'ambito delle competenze affidate, sarà considerato responsabile nell'espletamento dei servizi professionali oggetto del presente incarico, fatto salvo il caso in cui sia riconducibile a cause di forza maggiore. Il professionista esonera e comunque tiene indenne l'ASP da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa da essa derivare, nei confronti di terze parti, dall'esecuzione delle attività di cui al presente incarico.

La Professionista ha dichiarato di essere in possesso di apposita polizza assicurativa, sia di natura personale-professionale che per eventuali danni a cose o a persone arrecati all'interno della struttura stipulata con la Compagnia Assicurativa Assicuratrice Milanese Spa n. 318029977585 con scadenza il 10.11.2021 per un massimale pari ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).

La Professionista dichiara di non avere un rapporto di lavoro alle dipendenze di un'altra Pubblica Amministrazione. Dichiara, sotto la propria responsabilità e con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle norme vigenti ed in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale

La Professionista certifica e attesta che le informazioni contenute nei documenti presentati sono tutte corrispondenti al vero, consapevole delle responsabilità civili e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche. La Professionista dichiara, altresì, di essere consapevole che l'eventuale dichiarazione mendace comporta la decadenza del presente rapporto contrattuale, il mancato riconoscimento del corrispettivo, nonché nell'eventuale azione di rivalsa da parte dell'ASP qualora il suddetto corrispettivo fosse già stato corrisposto.

Art. 8 - Accesso alle informazioni

La Professionista è autorizzata, nell'espletamento dell'incarico, a chiedere ed ottenere dall'ASP tutte le notizie e la documentazione occorrente per il proficuo svolgimento dei propri compiti e funzioni.



Art. 9 – Riservatezza dei dati

La Professionista è tenuta al riserbo sulle informazioni apprese nel corso dello svolgimento dell'incarico e a conservarle con misure di sicurezza e grado di attenzione, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. In alcun modo il Professionista è autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali di cui viene a conoscenza, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati personali, informazioni, documenti, procedure.

La Professionista dichiara di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del G.D.P.R. Regolamento Europeo n. 679 del 2016, esclusivamente ai fini del presente contratto di incarico di collaborazione, che il conferimento degli stessi è necessario a tal fine, che gli stessi saranno trattati con modalità cartacee e informatizzate e potranno essere comunicati e/o diffusi esclusivamente nei casi previsti da disposizioni normative. I dati saranno conservati presso l'ASP per la durata dell'incarico e, successivamente, per il tempo prescritto dalle norme in materia di conservazione degli atti per la Pubblica Amministrazione. Si ricorda che l'interessato ha il diritto di: accedere ai dati personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è l'ASP Terre di Castelli - *Giorgio Gasparini* la cui sede è in via Libertà n. 823, 41058 Vignola (Mo), tel 059.7705211, mail: info@aspvignola.mo.it. ASP ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.a. (dpo-team@lepida.it)

ART. 10 - Rinvio alle norme vigenti

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente incarico sono essenziali e tra loro indipendenti.

L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

ART. 11 – Controversie

Ogni e qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto e che non fosse possibile definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Modena.

ART.12 – Stipula e spese

Tutte le spese del presente contratto, e quelle ad esso inerenti e conseguenti, sono a carico della professionista. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ex art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

La Direttrice di ASP Terre di Castelli

Elisabetta Scozzati



La Professionista

Sara Montepoli